

Relazione sul governo societario Esercizio 2017

1. Premessa normativa

La presente relazione adempie all'obbligo di cui all'art. 6 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D.lgs. n.175/2016. Ai sensi del comma 2 del citato articolo, le società a controllo pubblico "predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4". Ai sensi del comma 4 "gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio". Ai sensi del comma 3, "le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché delle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

L'intento del legislatore è quello di favorire la diffusione delle informazioni nei confronti dei soci necessarie al monitoraggio dei rischi al fine di prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società. E' previsto infatti che qualora emergano, nell'ambito di tali programmi di valutazione del rischio, indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo debba adottare senza indugio i provvedimenti necessari per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. In caso di fallimento o concordato preventivo, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce gravi irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile. In merito il legislatore chiarisce che non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte. In merito all'adozione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale da parte di Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. si illustra quanto segue.

2. Inquadramento giuridico societario

Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. svolge, in materia di promozione del cinema italiano all'estero, produzione cinematografica, distribuzione cinematografica, gestione eventi a Cinecittà, gestione

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l

Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sede legale: Via Tuscolana, 1055 – 00173 Roma (ITALIA) – T +39 06 722861 – F +39 06 7221883 – www.cinecittaluce.it

Sede operativa locale di Torino: Via Cagliari, 42 – 10153 Torino – T+39 011539853 – F+39 011531490

Sede operativa locale di Bari: Cineporti di Puglia, lungomare Starita, 1 – 40132 Bari – T+390809752900 – F+39 0809147464

Capitale Sociale: € 20.000.000,00 i.v.– Codice Fiscale e N. Iscr. Reg. Imprese Roma 11638811007 – P.IVA 11638811007

dell'archivio storico dell'Istituto Luce, attività strumentali alle esigenze, finalità, competenze e altre attribuzioni istituzionali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. opera come società totalmente partecipata in quanto il proprio capitale sociale è interamente pubblico e detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con i diritti del socio esercitati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. La Legge 15 luglio 2011, n. 111 all'art. 14 comma 10 prevede che: "La società di cui al comma 6 (cfr. Istituto Luce – Cinecittà) presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della Società, inclusa la copertura dei costi per il personale." In altri termini, la gestione si realizza attraverso un controllo da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; ne risulta, così, un'influenza significativa e di fatto dell'Autorità Pubblica sugli obiettivi strategici e sul governo societario.

3. Sistema di controlli

Corte dei Conti

La Società è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 gennaio 2014. Si fa presente che la Società invia alla Corte dei Conti:

- il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, corredato dalle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- entro quindici giorni dalla loro adozione o redazione: gli atti e documenti contabili generali di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel punto precedente (come, ad esempio, quelli aventi scopo di previsione, preconsuntivo, indirizzo, programmazione, pianificazione, sintesi, consolidamento, ecc.);

- i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione; - gli atti normativi (statuto e sue modifiche) ed organizzativi di rilevanza generale. Il Presidente del Collegio sindacale e ciascun Sindaco per gli atti e le operazioni individuali hanno l'obbligo di far pervenire alla Corte dei conti, entro quindici giorni dalla loro Relazione sul governo societario, le relazioni eventualmente presentate in corso di esercizio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 21 marzo 1958, n. 259, nonché i verbali delle sedute e dei controlli eseguiti, dei dati acquisiti e delle relazioni, raccomandazioni e giudizi formulati. La Corte dei conti riceve inoltre dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla loro adozione, i provvedimenti rilevanti emessi nell'esercizio dei poteri ad esso spettanti nei confronti della Società.

Collegio sindacale e società di revisione legale

La società è sottoposta al controllo del collegio sindacale e della società di revisione legale. Il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2403 del codice civile vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

La società di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. Le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione non hanno mai rilevato dubbi sulla continuità aziendale.

Organismo di Vigilanza e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l

Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sede legale: Via Tuscolana, 1055 – 00173 Roma (ITALIA) – T +39 06 722861 – F +39 06 7221883 – www.cinecittaluce.it

Sede operativa locale di Torino: Via Cagliari, 42 – 10153 Torino – T+39 011539853 – F+39 011531490

Sede operativa locale di Bari: Cineporti di Puglia, lungomare Starita, 1 – 40132 Bari – T+390809752900 – F+39 0809147464

Capitale Sociale: € 20.000.000,00 i.v.– Codice Fiscale e N. Iscr. Reg. Imprese Roma 11638811007 – P.IVA 11638811007

La Società ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nominando un Organo di Vigilanza costituito da 3 componenti che contribuisce al monitoraggio continuo sulla gestione operativa e sui rischi a questa correlati. Come richiamato, tra l'altro, nella mappatura dei rischi redatta ai sensi della Legge 190/12, le funzioni preposte al presidio del corretto funzionamento Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sono :

1. Il Management
2. La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione
3. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Management

I controlli effettuati dal Management sono predisposti e attuati nel rispetto degli obiettivi e delle responsabilità del medesimo e sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. A tal fine, il management attua dei protocolli periodici di controllo e di verifica. In merito si precisa che la Società ha adottato un sistema di poteri e deleghe caratterizzato da una segregazione di funzioni affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica e supervisione di altri soggetti.

Direzione Amministrazione Finanza Controllo di gestione

La Direzione effettua il monitoraggio dell'andamento economico/finanziario della Società (ivi compresi controllo e gestione del processo di autorizzazione alla spesa) nonché il controllo di gestione aziendale. Tra le attività svolte dalla Direzione rilevano:

- la raccolta e l'elaborazione dei dati per la formazione del budget e le successive revisioni; - il supporto alle Funzioni aziendali per la redazione dei budget di commessa;
 - la collaborazione con il Vertice aziendale nel processo di pianificazione e controllo in materia economica, patrimoniale e finanziaria;
 - l'analisi dei dati consuntivi della gestione con i relativi scostamenti rispetto al budget; - la gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di revisione, fornendo la documentazione necessaria per le verifiche da loro promosse;
 - la predisposizione dei consuntivi economici delle singole commesse valutandone i costi di esercizio e quelli pluriennali, evidenziandone eventuali criticità;
 - il controllo della tracciabilità dei flussi finanziari; - il controllo della registrazione adeguata di ogni operazione di rilevanza, economica, finanziaria o patrimoniale e del relativo supporto documentale.
- La Direzione è tenuta a riportare periodicamente al Vertice aziendale in merito a eventuali eccezioni o irregolarità riscontrate.

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

È responsabile per legge di definire e applicare un idoneo sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria nell'ambito della Società; a tal fine opera secondo procedure di controllo istituzionalizzate. In particolare, Il Dirigente Preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio affinché quest'ultimo dia una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e, a tal fine, rilascia pertinente attestazione ai sensi dello Statuto Sociale.

4. Indicatori di anomalia

La Società non è mai incorsa nelle c.d. "soglie di allarme" per la definizione del rischio ai sensi degli artt.6 comma 2 e 14 comma 2 del D. Lgs. 175/2016, intese come superamento anomalo dei parametri fisiologici del normale andamento gestionale, quali a titolo esemplificativo:

- a) costi di gestione superiori ai ricavi per tre esercizi consecutivi;

b) incapacità dei flussi finanziari in entrata originati dalla gestione di garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla società con istituti di credito, fornitori e proprio personale;

c) erosione del patrimonio netto con le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi.

5. Compliance alla normativa sull'anticorruzione e trasparenza

Sebbene il D. Lgs. 175/16 nella valutazione dell'adozione di specifici programmi di misurazione del rischio di crisi aziendale, non faccia esplicito riferimento al rispetto degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, come dichiarato dall'Autorità Nazionale dell'anticorruzione l'adozione di un Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza il più possibile esaustivo in tutte le sue parti è d'ausilio anche per le attività di controllo interno e di valutazione della performance. Il Piano infatti rappresenta uno strumento sia di presidio alla riduzione del rischio di reato di corruzione sia un fondamentale elemento di miglioramento gestionale. In merito la Società ha adottato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2018-2020 che descrive la mappatura dei rischi, il sistema di controllo interno, le verifiche periodiche sull'attività, il reporting tempestivo delle eccezioni al vertice. La Società ha altresì adempiuto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/13, come modificato dal D. lgs. 97/16, con la pubblicazione sul sito nella sezione "Società Trasparente" dei dati e delle informazioni richieste dalla legge e monitora periodicamente sul relativo aggiornamento degli stessi.

6. Conclusione

Il sistema dei controlli descritto garantisce:

a) un presidio costante al monitoraggio dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

b) la segnalazione tempestiva di eventuali situazioni di rischio di crisi aziendale.

c) la possibilità di mettere in atto tempestivamente azioni di mitigazione del rischio.


Da tutto quanto sopra esposto, la Società non ha ritenuto, **rispetto a quanto riportato nella relazione 2016, di dover adottare nel corso del 2017 regolamenti per la definizione di una misurazione e/o programmi specifici di misurazione del rischio di crisi aziendale, ritenendo validi e sufficienti i controlli in essere, stante l'attuale configurazione e dimensione societaria (in fase di valutazione dopo l'acquisizione del ramo d'azienda Cinecittà Studios, Cinecittà Digital Factory Srl, Cinecittà District Entertainment Srl), e i presidi in atto.**

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.

Presidente

e Amministratore Delegato

(Dr. Roberto Cicutto)



Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.

Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sede legale: Via Tuscolana, 1055 - 00173 Roma (ITALIA) - T +39 06 722861 - F +39 06 7221883 - www.cinecittaluce.it

Sede operativa locale di Torino: Via Ca'gliari, 42 - 10153 Torino - T+39 011539853 - F+39 011531490

Sede operativa locale di Bari: Cineporti di Puglia, lungomare Starita, 1 - 40132 Bari - T+390809752900 - F+39 0809147464

Capitale Sociale: € 20.000.000,00 i.v.- Codice Fiscale e N. Iscr. Reg. Imprese Roma 11638811007 - P.IVA 11638811007

